

BANDO

"Contributi per la sostituzione degli impianti termici civili inquinanti con nuovi impianti certificati ed innovativi alimentati a biomasse combustibili solide, ovvero con pompe di calore, a favore delle micro, piccole e medie imprese venete."





Articolo 1 - Finalità

- 1.1. Regione Veneto e il Sistema camerale veneto, nell'ambito degli impegni assunti, emanano in coordinamento il bando "Impianti termici civili imprese 2024-2025". La misura rientra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e successivo aggiornamento e in conformità agli impegni assunti con il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvato con DGR n. 836/2017 e alle Direttive europee. L'iniziativa è finalizzata a incentivare le Micro, Piccole e Medie imprese aventi sede legale ed operativa in Veneto alla sostituzione degli impianti termici civili inquinanti con nuovi impianti certificati ed innovativi alimentati a biomasse combustibili solide, ovvero con pompe di calore. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in cofinanziamento con l'incentivo conseguito con il Conto Termico per lo stesso intervento, in relazione a richieste al GSE presentate in data successiva alla pubblicazione del presente bando.
- 1.2. Per impianto termico civile deve intendersi quello la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria e soggetti beneficiari

- 2.1. Per l'attuazione dell'iniziativa sono destinate risorse finanziarie pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) a valere sul capitolo n. 104259 del bilancio regionale 2024 denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano Contributi agli investimenti (art. 30 c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)".
- 2.2. I soggetti beneficiari di tale intervento sono le Micro, Piccole e Medie Imprese denominate nel seguito MPMI (secondo la definizione di cui all'allegato I del regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014), aventi sede legali ed operative attive in Veneto e iscritte al Registro Imprese (di cui all'art. 8 L. 580/93).
- 2.3. Sono escluse dalla partecipazione al bando le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli facenti parte della sezione A: AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 (codici Ateco 01, 02, 03), anche come attività secondaria.
- 2.4. Per accedere al contributo le MPMI devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere micro o piccola o media impresa con riferimento all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2014;
 - b) essere iscritte e attive al Registro Imprese;
 - c) avere sede legale ed almeno un'unità operativa attiva in Veneto;
 - d) non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (UE) 2023/2831 (de minimis);
 - e) non trovarsi in stato di procedura di insolvenza di tipo liquidatorio secondo la normativa vigente;
- 2.5. Tutti i requisiti devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello di liquidazione del contributo.
- 2.6. Ciascuna impresa può presentare domanda di contributo per la sostituzione di 5 (cinque) impianti termici civili, a fronte dello stesso numero di impianti rottamati appartenenti alla medesima impresa, in sedi operative attive nel territorio della Regione Veneto. Dovrà essere presentata una distinta domanda per ciascun singolo intervento di rottamazione e sostituzione. Non è





ammissibile la concessione di più di un contributo a fronte della sostituzione del medesimo impianto.

Articolo 3 - Regime di aiuto

- 3.1. Il contributo viene concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (G.U. Unione Europea serie L del 15 dicembre 2023) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione). Qualora la concessione di nuovi Aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.
- 3.2. A tal fine, per garantire il rispetto del massimale di aiuto stabilito dalla normativa vigente, l'impresa richiedente dovrà dichiarare nella domanda di contributo se ha ricevuto o meno, quale "impresa unica", contributi pubblici della tipologia "de minimis" di qualsiasi natura nell'esercizio finanziario corrente e nei tre esercizi finanziari precedenti (al fine della verifica dovrà essere considerata la data di concessione del contributo). Per la definizione di "impresa unica", si fa riferimento all'art. 2, comma 2, del Regolamento citato.

Articolo 4 – Soggetto gestore

- 4.1. Il soggetto gestore del bando, in coordinamento con la Regione del Veneto, è Unioncamere del Veneto che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio venete, a:
 - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Veneto;
 - effettuare l'attività di istruttoria e di controllo Regolamento (UE) n. 2023/2831, garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115;
 - comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;
 - realizzare la misura secondo i criteri e le modalità definite nel presente bando.

Articolo 5 – Investimenti ammissibili

- 5.1. Possono essere ammessi a contributo:
 - A. I nuovi generatori alimentati a biomassa combustibile solida, rientranti nell'intervento 2.B del Conto Termico, con potenza al focolare inferiore o pari a 35 kW, con emissione di Particolato Primario (PP) uguale o inferiore a 20 mg/Nm3, appartenenti alla classe ambientale 5 stelle (come definita dal D.M. MATTM n. 186 del 7/11/2017). È ammessa anche la classe ambientale 4 stelle esclusivamente per installazioni effettuate in Comuni ricadenti nella Zona "Prealpi Alpi" come da zonizzazione effettuata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29.12.2020 (come da elenco in Allegato C alla deliberazione di approvazione del presente bando);
 - B. I nuovi generatori alimentati a biomassa combustibile solida, rientranti nell'intervento 2.B del Conto Termico, con potenza al focolare superiore a 35 kW e inferiore o pari a 500 kW, costituiti da caldaie a biomassa certificate UNI EN 303-5, classe 5, che possiedono i seguenti requisiti:





- 1. classificazione 5 stelle ex D.M. 186/2017 con emissioni di PP ≤ 5 mg/Nm3 (rif. al 13% di O2) e di COT ≤ 2 mg/Nm3 (rif. al 13% O2);
- 2. alimentazione con biocombustibili legnosi certificati (UNI EN ISO 17225), da Organismo di certificazione accreditato ISO/IEC 17065;
- 3. installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%;
- 4. installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 60 l/kW per le caldaie manuali e non inferiore a 20 l/kWt per le caldaie automatiche.
- C. Le pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, rientranti nell'intervento 2.A del Conto Termico, con requisiti prestazionali e ambientali conformi a quelli indicati nelle Regole Applicative GSE.
- 5.2. Con riferimento agli interventi di cui al precedente comma 5.1, gli impianti termici civili sostituiti devono avere le seguenti caratteristiche:

per interventi di cui al punto 5.1 lettera A:

alimentazione a biomasse combustibili solide (es. legna, pellet, cippato) e classificazione ambientale inferiore o uguale a 3 stelle (come definita dal D.M. MATTM n. 186 del 7/11/2017), ovvero mancanza di classificazione;

per interventi di cui al punto 5.1 lettera B:

alimentazione a biomasse combustibili solide (es. legna, pellet, cippato) e classificazione ambientale inferiore o uguale a 3 stelle (come definita dal D.M. MATTM n. 186 del 7/11/2017), ovvero mancanza di classificazione;

per interventi di cui al punto 5.1 lettera C:

- 1. alimentazione a biomasse combustibili solide (es. legna, pellet, cippato) e classificazione ambientale inferiore o uguale a 3 stelle (come definita dal D.M. MATTM n. 186 del 7/11/2017), ovvero mancanza di classificazione,
- 2. alimentazione a gasolio.
- 5.3. Possono essere ammessi al contributo esclusivamente gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di incentivo al GSE sulla linea "Conto Termico" in data successiva alla pubblicazione del presente bando e che risultino assegnatari dell'incentivo "Conto Termico" del GSE, per l'installazione del medesimo generatore di calore, entro il termine di chiusura del presente bando regionale di cui all'art. 10.1. Ai fini di verifica farà fede la data riportata nella "lettera di accoglimento degli incentivi" rilasciata dal GSE.
- 5.4. Sono ammissibili a contributo tutte le spese connesse alla realizzazione dell'intervento, che siano state considerate rendicontabili dal GSE nell'assegnazione dell'incentivo "Conto termico", di seguito riepilogate:
 - smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
 - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale;
 - opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale;
 - opere e sistemi di captazione per impianti che utilizzano lo scambio termico con il sottosuolo, interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
 - prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.





Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili purché facente parte della fornitura. Le spese tecniche risultano ammissibili solo qualora esse siano strettamente correlate all'esecuzione dell'opera.

Articolo 6 - Articolazione della procedura

- 6.1. La procedura si svolge con la seguente articolazione:
 - Invio di una "domanda di contributo" che avverrà con modalità telematiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione, trasparenza e di semplificazione normativa, al termine della quale viene stilata una graduatoria.
 - Invio del completamento della domanda di contributo, da parte dei richiedenti inseriti nella graduatoria di cui al precedente punto, che hanno provveduto all'intervento di sostituzione di un impianto termico inquinante con un impianto a biomassa o pompa di calore.

Articolo 7 - Domanda di contributo

- 7.1. La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente online, sulla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo: https://restart.infocamere.it, selezionando l'iniziativa d'interesse, dalle ore 10:00 del 21/01/2025 e fino alle ore 12:00 del 20/03/2025. Dopo tali ore e date, il sistema non sarà più operativo.

 La piattaforma su cui compilare la domanda di contributo sarà accessibile solamente tramite l'identità digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo (SPID, CIE, CNS).
- 7.2. La domanda di contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, nel rispetto delle condizioni riportate anche al comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 11.05.2018.
- 7.3. Il pagamento della marca da bollo da € 16,00, dovrà essere effettuato tramite pago PA direttamente nella piattaforma telematica. Sono escluse dall'imposta di bollo le società cooperative (allegato B art. 16 DPR 642/72; D.L. 331/93 art. 66,6 bis convertito in L. n. 427/93);
- 7.4. Nella domanda di contributo, l'impresa richiedente dovrà dichiarare:
 - i dati anagrafici del legale rappresentante;
 - i dati anagrafici dell'impresa;
 - un indirizzo PEC, che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni relative al bando con effetto di notifica, ed un recapito telefonico fisso/mobile;
 - la sede operativa in cui viene effettuato l'intervento;
 - l'alimentazione e l'anno di installazione dell'impianto oggetto di sostituzione

Articolo 8 - Istruttoria delle domande per la formazione della graduatoria

- 8.1. L'istruttoria per determinare le domande ammesse a presentare il completamento della domanda di contributo è svolta da Unioncamere del Veneto, sulle domande caricate nella piattaforma di cui all'articolo 7 entro il termine inderogabile ivi indicato.
- 8.2. La domanda sarà sottoposta ad un'istruttoria volta a verificare:
 - la sussistenza dei requisiti soggettivi dell'impresa richiedente;
 - il rispetto dei termini e della procedura di presentazione;





- la sussistenza dei requisiti tecnici dell'impianto termico sostituito.
- 8.3. La domanda è irricevibile qualora:
 - non sia presentata nei termini di cui all'articolo 7
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.
- 8.4. Sono inammissibili le domande che non rispettano le finalità del bando.
- 8.5. Sono inammissibili le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2.

Le domande che abbiano superato positivamente tutte le verifiche sopra elencate saranno considerate per la formazione della graduatoria delle domande ammesse a presentare quanto richiesto a completamento.

Articolo 9 - Formazione della graduatoria

9.1. Per la formazione della graduatoria, sarà attribuito un punteggio (P) in funzione della tipologia di impresa (Pi), dell'alimentazione/età dell'impianto sostituito (Pa) e del Comune in cui è effettuato l'intervento di sostituzione (Co). Il punteggio P sarà determinato quindi dalla seguente formula:

Punteggio P = (punteggio impresa Pi + punteggio ambientale Pa) moltiplicato per il fattore Co

Il punteggio impresa (**Pi**) è attribuito in funzione della tipologia di impresa, secondo la definizione di cui all'allegato I del regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014, come segue:

Tipologia impresa	Punteggio impresa (Pi)
Micro	13
Piccola	10
Media	8

Il punteggio ambientale (Pa) è attribuito in funzione della tipologia di alimentazione/anno di installazione dell'impianto sostituito, come segue:

Alimentazione / anno di installazione dell'impianto da sostituire	Punteggio ambientale (Pa)
Biomassa /anno di installazione 2008 (incluso) o precedente	20
Biomassa /anno di installazione tra il 2009 (incluso) e il 2013 (incluso)	15
Biomassa /anno di installazione 2014 (incluso) o successivo	10
Gasolio (ammesso solo per linea 2.A del Conto Termico)	13





- Il fattore (**Co**) è uguale a 1,2 in caso di interventi effettuati nei Comuni che abbiano adottato, dal 01/01/2021 al 30/04/2024, ordinanze per il miglioramento della qualità dell'aria, come da elenco in Allegato B alla deliberazione di approvazione del presente bando. Diversamente, il fattore Co è uguale a 1.
- 9.2. La graduatoria sarà formulata in ordine decrescente: al punteggio più alto spetterà dunque la posizione più alta in graduatoria. A parità di punteggio, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda di contributo.
- 9.3. La graduatoria delle domande ammesse a presentare quanto richiesto a completamento verrà approvata e pubblicata entro il 06/05/2025, unitamente all'elenco di quelle escluse, con atto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica pubblicato sul BURV e nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-impianti-termici-civili-imprese-2024-2025, oltre che nella sezione Bandi e Concorsi (www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi) e nella pagina dedicata all'iniziativa del sito istituzionale di Unioncamere del Veneto.
- 9.4. La pubblicazione sul BUR della Regione del Veneto costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese richiedenti dell'esito dell'istruttoria relativa alle loro domande di contributo, finalizzata alla predisposizione della graduatoria dei richiedenti ammessi a presentare quanto richiesto a completamento.
- 9.5. Ai fini dell'erogazione del contributo, le domande inserite nella graduatoria di quelle ammesse dovranno essere completate con quanto richiesto al successivo articolo 10, secondo i termini e le modalità ivi indicati.

Articolo 10 -- Completamento della domanda di contributo

- 10.1. Il completamento della domanda, costituito dalle dichiarazioni e dalla documentazione di cui al presente articolo, deve essere presentato esclusivamente online sulla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo: https://restart.infocamere.it, dalle ore 10:00 del primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della graduatoria e fino alle ore 12:00 del 30/09/2025. Dopo tali ore e date, il sistema non sarà più operativo.
 - La piattaforma su cui presentare il completamento della domanda di contributo sarà accessibile solamente in relazione alle domande di contributo inserite nella graduatoria di cui all'articolo 9, e tramite l'identità digitale del legale rappresentante.
- 10.2. Al fine dell'erogazione del contributo, mediante la piattaforma di cui al punto precedente, il richiedente dovrà attestare:
 - i dati del generatore sostituito (tipologia, combustibile, potenza installata e anno di installazione, classe ambientale o mancanza di classificazione);
 - i dati del generatore installato (tipologia, combustibile, potenza installata, codice chiave e codice catasto relativi alla registrazione nel catasto termico regionale CIRCE);
 - il numero di istanza del Conto Termico relativo all'intervento per il quale si chiede il contributo regionale;
 - produrre le seguenti dichiarazioni:
 - dichiarazione di regolarità contributiva, con indicazione degli estremi di iscrizione INPS/INAIL/Cassa Edile;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL;





- dichiarazione dell'impresa se ha ricevuto o meno contributi pubblici della tipologia "de minimis" di qualsiasi natura nell'esercizio finanziario corrente e nei tre esercizi finanziari precedenti;
- dichiarazione sostitutiva di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, come previsto dal comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 11/05/2018

ed allegare la seguente documentazione in PDF:

- "richiesta di concessione degli incentivi" al GSE;
- "lettera di accoglimento degli incentivi" rilasciata dal GSE, intestata al richiedente il contributo:
- certificazione ambientale del nuovo generatore ai sensi del D.M del MATTM n. 186 del 07.11.2017 (nel caso di installazione di generatori a biomassa);
- 10.3. Le dichiarazioni sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sono soggette alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
 - In sede di presentazione della documentazione si dovrà dichiarare, ai sensi dell'art.19 del DPR 445/2000, la conformità agli originali della documentazione prodotta.
- 10.4. La struttura competente, di cui al successivo articolo 11, nel corso dell'iter procedurale per l'assegnazione dei contributi, effettuerà dei controlli, ai sensi degli art. 71 e 72 del DPR 445/2000, in merito alla veridicità della documentazione presentata.
- 10.5. La documentazione presentata non potrà essere oggetto di successive integrazioni, con la sola eccezione consentita per la "regolarizzazione" di cui all'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 11 - Istruttoria sul completamento della domanda di contributo

- 11.1. L'istruttoria per determinare i richiedenti ammessi al contributo è svolta da Unioncamere del Veneto, sul completamento delle domande caricato sulla piattaforma di cui al precedente articolo 10, entro i termini inderogabili ivi indicati.
- 11.2. L'istruttoria è volta a verificare:
 - la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
 - il rispetto dei termini e della procedura di presentazione;
 - la sussistenza dei requisiti tecnici dell'impianto termico acquistato.
- 11.3. Il completamento è irricevibile qualora:
 - non sia presentato nei termini di cui all'articolo 10;
 - sia redatto e/o sottoscritto e/o inviato secondo modalità non previste dal presente bando.
- 11.4. E' inammissibile il completamento della domanda che non rispetta le finalità del bando.
- 11.5. E' inammissibile il completamento della domanda presentato da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2.
- 11.6. E inammissibile il completamento della domanda privo degli allegati indicati nell'articolo 10.
- 11.7. Unioncamere del Veneto, nel corso dell'iter procedurale per la verifica dei requisiti, effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000, dei controlli in merito alla veridicità della documentazione presentata. Verificherà, inoltre, la regolarità dei versamenti contributivi tramite il DURC in corso di validità, il quale sarà acquisito d'ufficio da Unioncamere del





- Veneto presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie generale n. 125 del 1.6.2015).
- 11.8. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, con riferimento alle verifiche di cui al presente articolo (DURC), verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis, convertito in legge il 09 agosto 2013 n. 98).
- 11.9. Eventuali richieste di integrazioni per "regolarizzazione", inviate da Unioncamere del Veneto all'indirizzo PEC fornito in domanda, devono essere soddisfatte entro 10 (dieci) giorni dalla loro ricezione. Decorso tale termine, in mancanza di riscontro, le domande saranno escluse.

Articolo 12 - Formazione dell'elenco delle domande ammesse a contributo

- 12.1. Le domande di contributo che abbiano superato positivamente tutte le verifiche sopra elencate saranno considerate ammissibili per l'erogazione del contributo.
- 12.2. L'elenco delle domande ammesse a contributo sarà stilato seguendo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 9.
- 12.3. L'elenco delle domande ammesse a contributo verrà approvato e pubblicato entro il 18/11/2025, unitamente all'elenco delle domande escluse dall'erogazione del contributo per non aver ottemperato alle disposizioni del bando, con atto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica pubblicato sul BURV e nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-impianti-termici-civili-imprese-2024-2025 oltre che nella sezione Bandi e Concorsi (www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi) e nella pagina dedicata all'iniziativa del sito istituzionale di Unioncamere Veneto.
- 12.4. La pubblicazione sul BUR della Regione del Veneto costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai richiedenti dell'esito dell'istruttoria relativa alla loro domanda di contributo.

Articolo 13 - Assegnazione del contributo

- 13.1. I contributi saranno liquidati da Unioncamere del Veneto ai richiedenti inseriti nell'elenco delle domande ammesse a contributo di cui all'articolo 12, in ordine progressivo fino ad esaurimento delle risorse destinate all'iniziativa.
- 13.2. Qualora risultassero esaurite le risorse economiche stanziate per il presente bando, anche in caso di valutazione positiva della domanda, la liquidazione del contributo non potrà aver luogo.

Articolo 14 - Determinazione del contributo

14.1. La determinazione del contributo regionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 3 (regime di aiuto), è definita come segue:

$$CR = (S - IL)$$

CR: Contributo regionale

S: Spesa ritenuta ammissibile dal GSE, univocamente riferita all'impianto oggetto di contributo regionale

IL: Incentivo lordo GSE desunto dalla lettera di accoglimento degli incentivi, univocamente riferito all'impianto oggetto di contributo regionale





La sommatoria dell'incentivo GSE (IL) e del contributo regionale (CR) non potrà superare le seguenti percentuali, rispetto alle spese ammissibili riconosciute dal GSE (S):

- 65% nel caso di micro e piccole imprese;
- 55% nel caso di medie imprese.

In ogni caso l'importo massimo del contributo regionale non potrà superare € 80.000,00.

Articolo 15 - Cumulabilità

15.1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti pubblici, concessi per gli stessi costi ammissibili, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento "de minimis". E' invece consentito il cumulo con altri aiuti in "de minimis" per costi sostenuti diversi da quelli incentivati dalla presente misura nonché con le altre agevolazioni statali che siano misure generali inquadrate dallo Stato come non rilevanti ai fini della disciplina aiuti.

Articolo 16 - Obblighi dei soggetti beneficiari

- 16.1. Il soggetto beneficiario del contributo, oltre a quanto specificato nei punti precedenti, è tenuto a:
 - ottemperare alle prescrizioni contenute dal bando e negli atti a questo conseguenti;
 - produrre, nei tempi e nei modi previsti dal bando le informazioni e i dati che saranno eventualmente richiesti;
 - conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato.

Articolo 17 - Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

- 17.1. Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza o revoca qualora:
 - a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dai precedenti articoli 15 e 16, dal bando e dagli atti da questo conseguenti;
 - b) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
 - c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando, sia nella rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni "de minimis" (Regolamento UE n. 2023/2831);
 - d) il beneficiario rinunci al contributo, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: unioncamereveneto@pec.it, indicando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura "Nome Azienda - Rinuncia contributo bando "Impianti termici civili imprese 2024-2025";
 - e) l'esito dei controlli di cui al successivo articolo 18 sia negativo;
- 17.2. In caso di decadenza/revoca del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.





17.3. La restituzione avverrà con le modalità e i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

Articolo 18 - Ispezioni e controlli

- 18.1. Saranno oggetto di controlli puntuali, da parte di Unioncamere del Veneto:
 - il DURC Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa richiedente;
 - il superamento della soglia dei contributi pubblici concessi in regime "de minimis";
 - -la rottamazione dell'impianto termico sostituito attraverso la banca dati del GSE.

Le ulteriori dichiarazioni rese saranno oggetto di controlli su base campionaria non inferiore a 5% delle domande finanziate.

- 18.2. La Regione del Veneto può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede di installazione dell'impianto termico oggetto del contributo, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000) e delle informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.
- 18.3. Tali controlli, svolti da Unioncamere del Veneto con il supporto della Regione del Veneto sono finalizzati a verificare:
 - l'effettivo acquisto dell'impianto termico oggetto di contributo;
 - il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
 - la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari;
 - i documenti dichiarati.

Articolo 19 - Informazioni generali

- 19.1. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto (BURV). Copia integrale del bando e della relativa modulistica sono reperibili sul sito della Regione Veneto all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/sundi-avvisi-concorsi/bandi e Concorsi (www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi) e sul sito di Unioncamere Veneto all'indirizzo https://www.unioncamereveneto.it/, unitamente a ulteriore documentazione a supporto dello stesso (Es: link alla piattaforma informatica, guida alla compilazione, FAQ, etc).
- 19.2. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica Regione Veneto, Calle Priuli, 99 30121 Venezia.
- 19.3. Informazioni e chiarimenti sul bando potranno essere richiesti inviando una e-mail all'indirizzo: termici.imprese@ven.camcom.it

Articolo 20 - Disposizioni finali e normativa di riferimento

20.1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, statali, regionali in materia.





Articolo 21 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE

- 21.1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'Interessato e i suoi diritti. Il presente articolo ha lo scopo di informare l'Interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano nell'ambito dell'attività di trattamento di seguito indicata: "Contributi per la sostituzione di impianti termici inquinanti con nuovi impianti certificati ed innovativi alimentati a biomasse combustibili solide, ovvero di pompe di calore, a favore delle micro, piccole e medie imprese" (Bando impianti termici civili imprese 2024-2025).
- 21.2. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, cap. 30123 Venezia.
- 21.3. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168, cap. 30121 Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it PEC:dpo@pec.regione.veneto.it.
- 21.4. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, email: ambiente@regione.veneto.it, PEC: ambiente@pec.regione.veneto.
- 21.5. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è Unioncamere Veneto, nella persona del proprio Segretario Generale; il Responsabile della Protezione dei dati di Unioncamere Veneto può essere contattato all'indirizzo PEC: rpd@pec.unioncamereveneto.it
- 21.6. I dati personali raccolti nell'ambito del presente bando saranno trattati per le finalità di assegnazione dei contributi oggetto dello stesso, mediante strumenti manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- 21.7. La base giuridica del trattamento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679/UE è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e D.G.R. n. 836/2017).
- 21.8. Il conferimento dei dati è necessario per consentire l'esecuzione dell'interesse pubblico di cui l'Amministrazione è investita. Il mancato conferimento dei dati preclude l'erogazione della prestazione.
- 21.9. I dati raccolti potranno essere trattati a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici anche tramite strumenti informatici e telematici.
- 21.10. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati, per gli adempimenti procedurali di competenza, a strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, anche a fini di controllo, e saranno diffusi solo in forma anonima e/o aggregata.
- 21.11. I dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo e non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.
- 21.12. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE è definito nel titolario dell'amministrazione DGR nr. 778 del 08 giugno 2018, modificata dal DDR 232 del 24 ottobre 2022 (Direzione Acquisti e AAGG).





- 21.13. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, statali, regionali in materia.
- 21.14. Competono all'interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
- 21.15. L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187 ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente o di adire le opportune sedi giudiziarie.



